



*Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Cosenza*

**PROTOCOLLO D'INTESA**

tra

**PREFETTURA DI COSENZA**

e

**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI COSENZA**

del 25 ottobre 2022

PER L'ESPLETAMENTO DEI " COLLOQUI MOTIVAZIONALI " AI SENSI DELL'ART.75 DEL D.P.R. 9 OTTOBRE 1990 N.309, DISCIPLINANTE IL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO DI COMPETENZA DEL PREFETTO IN RELAZIONE ALLE CONDOTTE DI USO DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE - PER FINI PERSONALI - CHE INTEGRANO ILLECITI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO.

VISTO l'art.75 del D.P.R. 9 ottobre 1990 n.309 che disciplina il procedimento sanzionatorio di competenza del Prefetto in relazione a quelle condotte di uso di sostanze stupefacenti o psicotrope per fini personali, che integrano illeciti di carattere amministrativo;

VISTO il comma 4 di tale articolo che dispone - tra l'altro - che il Prefetto convochi la persona segnalata per il colloquio motivazionale, all'esito del quale sono valutate le eventuali sanzioni amministrative da irrogare, con relativa durata;

VISTA la legge 26 giugno 1990 n.162 rubricata: "Aggiornamento, modifiche ed integrazioni della legge 22 dicembre 1975 n.685, recante disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza", il cui articolo 15, al comma 6, prevede che il Prefetto convochi presso il proprio Ufficio la persona segnalata;

VISTO, in particolare, il comma 15 del menzionato art.15 della legge 26 giugno 1990 n.162, che stabilisce che il Prefetto possa avvalersi, anche ai fini del colloquio in argomento, delle Unità Sanitarie Locali;

VISTO l'art.4 del Decreto Legislativo 30 luglio 1990 n.211, secondo cui è previsto che il Prefetto, per le esigenze connesse ai compiti attribuiti dall'art.15 succitato, possa avvalersi di Personale volontario, purché in possesso di specifici requisiti, previa stipula di apposite convenzioni; il comma 2 di tale art.4 prevede, in particolare, che per l'espletamento del servizio da parte di tale Personale volontario è richiesto, tra l'altro, essere in servizio o l'aver prestato servizio presso una pubblica amministrazione con mansioni attinenti all'assistenza e al recupero dei tossicodipendenti, con particolare riguardo agli assistenti sociali, agli psicologi, ai sociologi e al personale docente;



## *Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Cosenza*

DATO ATTO che, con decorrenza 1 settembre 2022, è stato collocato in quiescenza l'unico Funzionario Assistente Sociale in servizio presso la Prefettura di Cosenza;

CONSIDERATO che per i colloqui in specie non può essere impiegato personale diverso da un "Funzionario Assistente Sociale" e che si profila per la Prefettura di Cosenza il rischio di blocco delle relative attività afferenti ai colloqui motivazionali in argomento;

EVIDENZIATO che la circolare del Ministero dell'Interno - Dipartimento per le Politiche del Personale dell'Amministrazione Civile e per le Risorse strumentali e finanziarie - Direzione Centrale per le risorse umane, n.0024214 del 21.03.2019, acquisito il parere del Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione del medesimo Ministero, ha espresso il proprio nulla-osta alla sottoscrizione di Protocolli d'Intesa finalizzati a prevedere l'intervento di Personale delle Aziende Sanitarie nell'espletamento del colloquio motivazionale, fermo restando che le figure professionali designate dalle stesse Aziende a supporto dell'attività del N.O.T. della Prefettura devono essere di comprovata esperienza ed idoneità;

RILEVATO che il Ministero dell'Interno - con la menzionata circolare - ha altresì precisato che nei medesimi Protocolli deve essere indicato espressamente che essi non comportano oneri a carico del Ministero dell'Interno e che gli stessi devono contenere un esplicito richiamo a quanto stabilito dal decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196 e s.m.i. "Codice in materia di protezione dei dati personali";

VISTA la prefettizia n. 98500 del 2 settembre 2022 nella quale, attesa l'estrema urgenza di assicurare un servizio altrimenti non espletabile, è stata formulata richiesta al Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza di voler valutare l'eventualità di individuare una figura professionale che rispondesse ai summenzionati requisiti e che, un giorno a settimana, potesse recarsi presso la Prefettura di Cosenza per i colloqui motivazionali delle persone segnalate ai sensi dell'art.75 del D.P.R. 9 ottobre 1990 n.309;

PRESO ATTO dei positivi riscontri alla richiesta succitata, pervenuti in data 5 settembre 2022 con nota del Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza prot. n. 118972;

VISTA la nota n. 61745 datata 21.09.2022 del Gabinetto del Sig. Ministro dell'Interno;

**LE PARTI, COME IN PREMessa INDIVIDUATE,  
STIPULANO IL SEGUENTE PROTOCOLLO D'INTESA**

### **Art.1 - OGGETTO DEL PROTOCOLLO**

Le premesse del presente Protocollo d'Intesa ne formano parte integrante e sostanziale.



## *Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Cosenza*

### **Art.2 - MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'**

L'Unità di Personale di comprovata esperienza ed idoneità, individuata dal Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, si recherà, una volta a settimana — nel giorno che sarà separatamente concordato tra le Parti — presso la sede della Prefettura di Cosenza, ubicata in Piazza XI Settembre – 87100 Cosenza, per espletare i colloqui motivazionali rientranti nell'art.75 del D.P.R. 9 ottobre 1990 n.309, che disciplina il procedimento sanzionatorio di competenza del Prefetto in relazione a quelle condotte di uso di sostanze stupefacenti o psicotrope - per fini personali - che integrano illeciti di carattere amministrativo.

### **Art.3 - ONERI**

Il presente Protocollo non comporta oneri a carico del Ministero dell'Interno.  
Per la giornata di attività prevista dal presente Protocollo, l'Unità di Personale designata dall'A.S.P. sarà considerata inviata in missione dall'Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza presso la Prefettura di Cosenza.

### **Art. 4 - DURATA**

Nelle more di assegnazione, trasferimento, comando, distacco o altro similare strumento giuridico di un Funzionario Assistente Sociale 'presso la Prefettura di Cosenza, il presente Protocollo d'Intesa si considererà vigente, a decorrere dalla data di sottoscrizione, per mesi sei, rinnovabili.

### **Art.5 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Attesa la peculiarità della materia, si richiamano, per entrambe le Parti, le disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196 e s.m.i. "Codice in materia di protezione dei dati personali".

L.C.S.

Per la *Prefettura di Cosenza*

Il Prefetto Dott.ssa Vittoria Ciaramella



*Vittoria Ciaramella*

Per l' *Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza*

Il Commissario Straordinario Dott. Antonio Graziano

*Antonio Graziano*